

## Somme versate oltre il massimale contributivo senza effetti previdenziali

Dall'INPS istruzioni sul recupero entro il termine di prescrizione di dieci anni, distinguendo tra i periodi prima e dopo l'introduzione del sistema UniEmens

/ Daniele SILVESTRO

Con la circolare n. 63 di ieri l'INPS fornisce le istruzioni operative per la corretta rilevazione del regime contributivo e del **recupero** della **contribuzione** versata in misura eccedente al massimale.

L'**art. 2** comma 18 della L. 335/1995 pone infatti un limite, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, superato il quale il contributo non è dovuto. Tuttavia in alcuni casi il datore di lavoro calcola il contributo su un imponibile che nell'anno civile risulta essere **eccedente** il massimale. Ciò può avvenire per diverse cause, a seguito di un difetto di comunicazione tra datore e dipendente circa l'esatto regime contributivo applicabile, in virtù della successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno o per ulteriori motivi riguardanti la gestione delle informazioni sul rapporto di lavoro.

In tali situazioni il datore di lavoro può chiedere, entro il termine di **prescrizione di dieci anni**, la restituzione dei contributi versati in eccedenza rispetto al massimale, in base a quanto disposto dagli **art. 2033 e 2946** c.c. Decorso tale termine di prescrizione le somme non possono essere restituite e rimarranno acquisite dall'INPS, e inoltre non saranno produttive di effetti previdenziali.

L'INPS evidenzia infatti che ai **contributi versati in eccedenza** del massimale non viene applicato l'**art. 8** del DPR 818/1957, il quale prevede l'acquisizione da parte della gestione previdenziale, e il conseguente computo ai fini del diritto alle prestazioni, dei contributi indebitamente versati per i quali l'accertamento dell'indebito sia posteriore di oltre cinque anni dalla data di versamento (principio già affermato dall'Istituto con la circolare n. 282/1995).

Per garantire una corretta gestione del rapporto di lavoro ed evitare versamenti eccedenti rispetto al massimale, è pertanto opportuno che il datore di lavoro, allo scopo di individuare il corretto regime previdenziale applicabile, acquisisca le dichiarazioni dei suoi dipendenti sia al momento dell'**instaurazione** del rapporto, sia nel corso del suo svolgimento qualora subentri una **variazione** (ad esempio, per i lavoratori che possano far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore al 1° gennaio 1996).

L'Istituto ricorda inoltre che la rilevazione del superamento del massimale non è immediata e non avviene con la ricezione della denuncia mensile UniEmens. Questo perché il lavoratore potrebbe vantare contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 non ancora registrata sulla sua posizione assicurativa oppure vantare con-

tribuzione anteriore a tale data presso gestioni previdenziali estere.

Il datore di lavoro è tenuto quindi a dichiarare mensilmente nel **flusso UniEmens** il regime applicato a ciascun dipendente, inserendo nell'elemento <RegimePost95> il valore "S" se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o in caso contrario il valore "N".

Con la circolare in commento l'INPS fornisce anche le indicazioni operative per richiedere la **restituzione** delle somme versate in eccedenza, distinguendo due procedimenti.

### Richiesta di restituzione con due procedimenti

Il primo fa riferimento ai periodi antecedenti l'introduzione del sistema UniEmens. In questo caso il datore di lavoro dovrà prima inviare un'apposita **richiesta di rimborso**, indicando la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS, e successivamente trasmettere i flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali. Le sedi territoriali INPS dovranno acquisire con procedura manuale le denunce DM10V di regolarizzazione, riportando nell'ex quadro D (sezione crediti) il codice L952 e il relativo importo. Le denunce Emens trasmesse a tale titolo, intercettate dalle procedure automatizzate, potranno essere sbloccate ove la richiesta di rimborso risulti presentata entro i termini di prescrizione decennale.

Il secondo procedimento riguarda i periodi successivi l'introduzione del sistema UniEmens. I datori di lavoro per ottenere il recupero dovranno utilizzare esclusivamente la **procedura di regolarizzazione**. Nel mese in cui è avvenuto il superamento gli stessi dovranno indicare l'imponibile entro il massimale nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>, e il nuovo contributo dovuto nell'elemento <Contributo>. Occorre riportare anche la retribuzione eccedente il massimale non soggetta alla contribuzione IVS nell'elemento <Eccedenza-Massimale>. L'importo della contribuzione minore dovuta dovrà essere invece indicato nell'elemento <ContributoEccMass>.

Anche per i periodi UniEmens, le strutture territoriali dell'Istituto procederanno allo sblocco delle denunce trasmesse a tale titolo e intercettate ai fini del controllo sul rischio prescrizione.

Quanto previsto dalla circolare n. 63 si applica anche in caso di aziende **cessate o sospese**, come qualora le eccedenze riguardino lavoratori non più in forza.